

protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

Ai sensi del successivo art. 5 i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: *a)* lo Stato; *b)* i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; *c)* soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere *a)* e *b)*, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo art. 7 stabilisce poi che gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: *a)* essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; *b)* costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera *a)*.

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: *a)* atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; *b)* provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; *c)* azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; *d)* rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; *e)* azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; *e-bis)* azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; *f)* atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Quanto ai criteri di valutazione della domanda del ricorrente l'art 3, comma 3 del dlgs 251/2007, stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: *a)* il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; *b)* tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; *c)* le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; *d)* il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; *e)* dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La S.C. di Cassazione con ordinanza del 4 aprile 2013 nr. 8282, ha ulteriormente specificato, in relazione alla valutazione della credibilità del racconto, che *“Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme*

della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.”

Nel corso dell'audizione davanti alla Commissione di Crotone, il richiedente ha riferito di essere fuggito dalla Sierra Leone per il timore di essere ucciso dalle forze governative per aver aggredito alla testa un vigilante che sorvegliava la sua casa, messa in quarantena per un mese a causa dell'ebola che aveva colpito il padre; che il padre in realtà, secondo lui, non aveva l'ebola, che gli era stata diagnosticata dai medici unicamente per giustificare la sua morte a seguito di un incidente stradale; di aver lasciato il paese nel 2015.

Ora, nel caso di specie, la Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo non credibile il racconto del ricorrente sotto diversi profili. In particolare, non è stata ritenuta plausibile la dinamica relativa alla messa in quarantena della casa e alla fuga del ricorrente.

Effettivamente, il richiedente non ha compiuto il minimo sforzo per circostanziare il racconto e il pericolo di ritorsioni da parte del governo in caso di rimpatrio appare genericamente dedotto nella deposizione resa dallo straniero dinanzi alla Commissione Territoriale.

Non vi sono dunque elementi per discostarsi dal parere espresso dalla Commissione in merito alla attendibilità del racconto.

In ogni caso, al di là della insita credibilità del racconto, deve evidenziarsi che non è oggettivamente dimostrata, e nemmeno allegata, una correlazione tra l'espatrio e persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, riscontrandosi la mancanza di una di una rappresentazione di subita persecuzione ad personam e/ o discriminazione di carattere personale compiuta ai suoi danni da parte dello Stato di appartenenza nel senso descritto dalla citata normativa.

Parimenti non meritevole di accoglimento risulta la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007.

Ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve invero riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria è subordinata a due verifiche, l'una oggettiva, riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese e l'altra soggettiva, riguardante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la situazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status" o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica ovvero nocimenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011; Cass. 26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pronunciata nella causa C 465/07 ha infatti precisato che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, aggiungendo che viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno

elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria” e che “al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”, sicché “le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”.

Peraltro, il concetto di “conflitto locale” di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile (in tema Cons. Stato 17 marzo 2009, n. 1402), ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

E’ peraltro onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine ed informazione indicati nell’art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Orbene, quanto alla situazione attuale in Sierra Leone, dal sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri, si legge che “Il Paese presenta condizioni di sicurezza relativamente soddisfacenti. Permangono tuttavia sporadiche tensioni sociali soprattutto dovute alla difficile situazione economica in cui versa il Paese e all’elevata disoccupazione giovanile. Queste tensioni possono periodicamente sviluppare episodi di violenza e scontri. Si tratta di episodi sinora contenuti, limitati ad aree geografiche definite e non rappresentative di un sentimento diffuso di opposizione alle politiche governative. Non possono comunque escludersi episodi riconducibili all’instabilità che interessa l’area saheliana, dove operano gruppi di matrice terroristica”. Rispetto all’epidemia di ebola che ha afflitto il paese dal 2014, fonti accreditate riferiscono che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la Sierra Leone sarà libera dal virus Ebola a marzo 2016, segnando la fine di un’epidemia devastante che si è verificata nel 2014. Già uno dei paesi più poveri del mondo prima dell’epidemia, la Sierra Leone ha affrontato il difficile compito di ricostruzione la sua economia tra le sfide sociali e politiche associate alla rapida crescita della popolazione e all’elevata disoccupazione giovanile. La libertà di circolazione è migliorata durante l’anno a causa dell’eliminazione delle restrizioni intese a frenare la diffusione di Ebola” (Freedom House, Freedom in the World 2017 - Sierra Leone , 12 luglio 2017 e ECHO Factsheet – Ebola in West Africa di marzo 2017).

Allo stato, non è quindi ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata che coinvolga i civili ed il rischio previsto dalle ipotesi sub a) e sub b) non è stato nemmeno prospettato dal ricorrente.

Quanto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si osserva quanto segue.

Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell’esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, integrazione sociale etc.). La clausola di salvaguardia è prevista dall’art. 5 co. 6, d.lgs n. 286/98 che dispone: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì

adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Il permesso umanitario è quindi una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014) che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, repute astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione. Ragione sufficiente per accordare la protezione per motivi umanitari è anche la (pur temporanea) situazione del Paese di provenienza che, seppur non attraversata da conflitti armati, si presenti come instabile e insicura al punto da rendere non solo possibili ma, invero, probabili, rischi concreti per la integrità psico-fisica del richiedente, in caso di rimpatrio.

La giurisprudenza di merito ha poi riconosciuto la protezione in parola in presenza di gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007, o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prodotto a corredo della domanda un certificato di frequentazione a corsi di lingua italiana del livello A2, cui si sarebbe iscritto in prossimità dell'udienza di trattazione del suo caso (precisamente il 20.10.2017). Al di là dell'intrapreso percorso di integrazione, è noto alle cronache che nell'agosto di quest'anno il Sierra Leone ha subito una violenta inondazione, riportata da tutte le principali testate giornalistiche. A titolo esemplificativo, si legge su un articolo del quotidiano on-line La Stampa “Il bilancio delle vittime delle frane che hanno duramente colpito la capitale della Sierra Leone nella notte tra il 13 e il 14 agosto scorsi sembra non fermarsi più. L'ultimo bollettino parla di oltre 600 morti. Ma molti ancora sono i dispersi e quelli sommersi ormai da oltre due settimane dalle macerie e i detriti. Freetown, città sulla costa con circa 1,3 milioni di abitanti con alcune zone sotto il livello del mare, viene sistematicamente colpita da alluvioni nelle stagioni delle piogge e vessata da successive diffusioni di pandemie come il colera (La Stampa, “Alla Sierra Leone serve una “conversione ecologica”” del 28.8.2017). Ancora, la Caritas Italiana riporta il bilancio delle vittime: “Sono 1.800 i nuclei familiari che hanno perso la casa per un totale di circa 8.600 persone colpite. Un disastro atteso, conseguenza del feroce disboscamento e degrado ambientale di cui le colline di Freetown sono oggetto da anni e della estrema esposizione e vulnerabilità della popolazione che vive in aree ad alto rischio idrogeologico in baracche o abitazioni poco resistenti. Famiglie che negli anni hanno popolato la capitale dando vita ad insediamenti informali dove degrado ambientale e umano hanno lo stesso volto di vittime innocenti colpevoli solo di esser nate in uno dei paesi più poveri, sfruttati e dimenticati al mondo (...) Allo stesso tempo si è avviato un programma di interventi di due mesi e mezzo realizzato in coordinamento con le autorità locali che coordinano i soccorsi e le altre agenzie umanitarie presenti. Il programma prevede aiuti sino a fine ottobre a 1.200 persone circa (200 nuclei familiari) nei cinque sobborghi più colpiti di: Regent, Kamayama, Kaningo, Dwarzak and Culvert.. (“Sierra Leone: disastro annunciato. Gli interventi di Caritas Italiana” del 12 Settembre 2017 su Caritas Italiana). Peraltro, due settimane dopo la devastazione portata da

inondazioni e smottamenti, mentre proseguivano le operazioni di ricerca dei centinaia di dispersi sepolti dal fango, un'altra inondazione si è abbattuta sulla capitale della Sierra Leone.

La grave calamità naturale che ha interessato la Sierra Leone ed in particolare la zona di origine del richiedente, Freetown, suggerisce una valutazione prudentiale circa il suo rimpatrio in quanto il ricorrente, allo stato, se fosse rimpatriato si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità e profonda difficoltà di reinserimento.

Tenuto conto della particolare natura del procedimento e delle ragioni della decisione che vede l'accoglimento della domanda subordinata appare opportuna l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce a _____ il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, 11.1.2018

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Saverio Ferraro



Depositato in Cancelleria oggi

il 15/1/2018

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Antonio Fiumera